



Politecnico
di Bari

**REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI
SPECIALI, ANCHE PERICOLOSI, PRODOTTI DAL POLITECNICO DI
BARI**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 2019

Decreto di emanazione	D.R. n. 140 del 28-02-2019
-----------------------	----------------------------



IL RETTORE

- VISTO** il D.L. n. 135/2018 “Disposizioni urgenti in tema di sostegno e semplificazione per le imprese e le pubbliche amministrazioni” e, precisamente, l’art. 6 il quale prevede la soppressione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR);
- VISTO** il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.”;
- VISTO** l’ADR 2009 – “*European Agreement concerning the transport of Dangerous goods by Road*”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea il 14 maggio 2008;
- VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, nr. 152 “Norme in materia ambientale”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, nr. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”;
- VISTO** lo Statuto, il Regolamento Generale ed il Regolamento per la Finanza l’Amministrazione e la Contabilità del Politecnico di Bari;
- VISTA** la delibera del Senato Accademico resa nella seduta del 27 febbraio 2019 con la quale ha reso parere favorevole all’approvazione del il "Regolamento sulle modalità di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti speciali del Politecnico di Bari".
- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione resa nella seduta del 27 febbraio 2019 con la quale è stato approvato il "Regolamento sulle modalità di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti speciali del Politecnico di Bari".

DECRETA

Art. 1 – È emanato il “Regolamento sulle modalità di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti speciali del Politecnico di Bari” allegato al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2 – Il Regolamento di cui all’art. 1 entra in vigore il giorno successivo Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito di Ateneo e all’Albo pretorio del Politecnico di Bari.

Bari, 28 febbraio 2019

IL RETTORE

Prof. Ing. Eugenio Di Sciascio

INDICE

ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE

ART. 2 – DEFINIZIONI

ART. 3 – ESCLUSIONI

ART. 4 – OBBLIGHI, ATTRIBUZIONI E RESPONSABILITÀ

ART. 5 – PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI

ART. 6 – GESTIONE RIFIUTI DERIVANTI DA LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AFFIDATE A TERZI

ART. 7 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

ART. 8 – NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 9 – RINVIO NORME VIGENTI

ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina la gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 (Testo Unico Ambientale) e si applica a tutte le strutture del Politecnico di Bari, nonché alle seguenti categorie di personale:

1. personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell'Ateneo;
2. studenti dei corsi universitari, dottorandi, specializzandi, tirocinanti, titolari di assegni di ricerca nonché laureati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio;
3. lavoratori non organicamente strutturati ma dei quali il Politecnico si avvale in virtù di appositi e regolari contratti stipulati con gli stessi lavoratori;
4. personale appartenente ad altri enti, sia pubblici che privati, che, a norma di convenzione, opera in locali dell'Ateneo.

ART. 2 – DEFINIZIONI

Ai fini della corretta applicazione del presente regolamento e delle procedure operative ad esso collegate, a titolo esemplificativo, si intende per:

Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione ovvero l'obbligo di disfarsi.

Rifiuto pericoloso: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte IV del D.lgs. 152/06.

Produttore del rifiuto: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale). Nel Politecnico di Bari per produttore si intende il responsabile del laboratorio in cui il rifiuto viene prodotto.

Rifiuto assimilato ai rifiuti urbani: i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso diversi da quelli di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità dai Regolamenti comunali di cui all'art. 198, comma 2, lettera g) del D.lgs.152/06.

Rifiuto speciale: i rifiuti non pericolosi, diversi dai rifiuti assimilati agli urbani, e i rifiuti pericolosi, prodotti dalle attività didattiche, di ricerca, di servizio e amministrative condotte all'interno delle strutture del Politecnico.

Sostanza pericolosa: una sostanza classificata come pericolosa in quanto conforme ai criteri di cui alle parti da 2 a 5 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Oli usati: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;

Policlorodifenili e Policlorotrifenili (PCB/PCT): i PCB, conformemente alla definizione di cui all'articolo 2, lettera a), della direttiva 96/59/CE del Consiglio;

RAEE: rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del D. Lgs. 49/2014;

Rifiuti di pile e accumulatori: rifiuti di pile e accumulatori ai sensi del D.Lgs 188/2008;

Luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici, o sedi universitarie, o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività che originano i rifiuti.

Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti, alle condizioni di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs 152/2006.

Unità locale: qualsiasi sede, impianto o insieme delle unità operative, nelle quali l'operatore esercita stabilmente una o più attività che determinano la produzione di rifiuti.

Unità operativa: laboratorio, impianto o stabilimento, all'interno di una unità locale, dalla quale sono autonomamente generati i rifiuti.

Legale Rappresentante: il Rettore, è il titolare della gestione dei rifiuti prodotti dal Politecnico di Bari.

Struttura: Sono da intendersi i Dipartimenti, i centri interdipartimentali, le strutture amministrative, le strutture adibite agli studenti e alle attività didattiche.

Responsabile della Struttura: è identificato nel Direttore per i Dipartimenti, nel Presidente per i Centri, nel Direttore Generale per l'Amministrazione Centrale e le restanti parti. Il Responsabile della Struttura esercita tutte le funzioni che sono attribuite dalle normative vigenti così come dagli Statuti e dai Regolamenti di ateneo. I responsabili evidenziati hanno il compito di organizzare e vigilare nell'ambito della propria struttura quanto concerne la corretta gestione dei rifiuti.

Responsabile della didattica e della ricerca in laboratorio (RDRL): trattasi di personale strutturato, responsabile dell'attività di didattica e di ricerca nei laboratori, afferenti ad una Struttura. È il produttore del rifiuto, responsabile dell'identificazione e classificazione, del corretto imballaggio ed etichettatura e del successivo conferimento al deposito temporaneo dei rifiuti. Tale conferimento, dovrà essere accompagnato da una scheda di identificazione compilata in tutte le sue parti e firmata in calce in duplice copia. È responsabile della corretta tenuta del registro di carico e scarico rifiuti e della compilazione dei formulari. All'interno di un laboratorio possono esserci più produttori di rifiuti.

Responsabile Gestione rifiuti speciali e RAEE: unità di supporto che coordina i referenti delle unità produttive (laboratori) nella gestione dei depositi temporanei. Coadiuvata i responsabili dei laboratori o loro delegati nella redazione dei formulari di accompagnamento, nel controllo, classificazione, etichettatura e registrazione su registri di carico/scarico. Produce la dichiarazione annuale MUD a CCIAA. Gestisce i rapporti con l'impresa incaricata dello smaltimento/recupero.

ADR: accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada.

Consulente ADR: persona titolata e nominata allo svolgimento della consulenza a tutti quei soggetti obbligati alla nomina di un Consulente ADR per il Trasporto di Merci Pericolose.

Modello Unico di Dichiarazione (MUD): dichiarazione annuale relativa alla quantità e alle caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti. L'obbligo annuale di presentazione di detto modello alla Camera di Commercio competente per territorio è assolto, nel caso dei Dipartimenti universitari e Centri, dal Direttore del Dipartimento e/o del Centro e, nel caso dell'Amministrazione Centrale, dal Rettore o un suo delegato.

Formulario di identificazione del Rifiuto: documento che deve obbligatoriamente accompagnare i rifiuti durante il loro percorso dal luogo di produzione al luogo di recupero/smaltimento.

Registro di Carico e Scarico Rifiuti: documento ambientale sul quale devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto.

ART. 3 – ESCLUSIONI

Dal presente regolamento, in applicazione del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e ss. mm. ii., sono escluse le seguenti tipologie di rifiuto:

- a) i rifiuti radioattivi ai sensi del D.Lgs 230/95 e ss.mm.ii. e classificati ai sensi del D.M. n. 45 del 07/08/2015;
- b) gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- c) rifiuti speciali contenenti amianto;
- d) gli scarichi idrici, fatta eccezione per i rifiuti liquidi costituiti da acque reflue;

- e) rifiuti speciali prodotti dalle ditte incaricate di lavori e attività di manutenzione durante l'esecuzione degli stessi;
- f) i rifiuti urbani o da raccolta differenziata;

ART. 4 – OBBLIGHI, ATTRIBUZIONI E RESPONSABILITÀ

1. Il Legale Rappresentante

Il Rettore, avvalendosi della collaborazione dell'Ufficio del Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro, assolve i seguenti obblighi:

- a) nomina il responsabile della struttura come da art. 2 del presente regolamento;
- b) garantisce alle strutture, mediante appositi contratti di appalto, il servizio di ritiro, trasporto e trattamento finale dei rifiuti speciali;
- c) assicura l'informazione, la formazione e l'addestramento del personale coinvolto;
- d) vigila sulla corretta gestione dei rifiuti speciali, impartendo le necessarie direttive;
- e) raccoglie ed inoltra i dati relativi alla gestione dei rifiuti su richiesta degli organi di controllo;
- f) nomina, ove l'Ateneo non ne sia esentato, il Consulente ADR per il Trasporto di Merci Pericolose ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 35/2010;
- g) ove sia necessaria l'elaborazione e la redazione di un progetto del servizio, può stipulare, previa approvazione da parte del C.d.A., un contratto ad un professionista specializzato nella materia oggetto del presente regolamento avente ad oggetto l'incarico di supporto nell'organizzazione della gestione dei rifiuti prodotti presso tutte le unità locali afferenti al Politecnico di Bari.

2. Il Responsabile della Struttura:

È il soggetto che ha il compito di organizzare e vigilare nell'ambito della propria struttura quanto concerne la corretta gestione dei rifiuti.

Nomina, ove necessario, il delegato del RDRL, come da successivo comma 3.

3. Il Responsabile della didattica e della ricerca in laboratorio (RDRL): è il soggetto con funzione di produttore/detentore, così come indicato nella Parte Quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che:

- a. classifica i rifiuti, identificandone i composti presenti, la loro quantità e le caratteristiche di pericolosità, compilando e sottoscrivendo la prevista modulistica;
- b. provvede al confezionamento e all'etichettatura dei rifiuti, in base alla tipologia, così come previsto dalla normativa vigente;
- c. sovrintende e gestisce il deposito temporaneo rifiuti (DTR) e le relative procedure. È responsabile della custodia del rifiuto dal momento del ricevimento nel DTR, fino al conferimento alla ditta autorizzata allo smaltimento/recupero e può avvalersi per le attività di carattere organizzativo del DTR, della collaborazione di personale individuato dai Responsabili delle singole Strutture.
- d. conferisce i rifiuti al deposito temporaneo, nel rispetto del regolamento tecnico e della normativa vigente, anche avvalendosi del collaboratore individuato dal Responsabile di Struttura;
- e. compila il registro di carico e scarico rifiuti;
- f. compila il formulario di trasporto rifiuti;
- g. trasmette i dati al Responsabile Gestione rifiuti speciali e RAEE ai fini della compilazione del MUD.

Il Responsabile della didattica e della ricerca in laboratorio può delegare le sue funzioni, previa approvazione da parte del responsabile della Struttura, ad un'unità di personale (da ora: addetto), o anche agli RSPP, ovvero anche ad un professionista specializzato nella materia oggetto del presente regolamento. L'addetto dovrà supportare, con la dovuta diligenza e attenzione, gli impegni logistici del RDRL di cui al precedente punto, senza rivestirne le responsabilità che rimangono a carico del Delegante. La nomina degli addetti avviene a carico del Responsabile della Struttura, previa accettazione delle persone interessate.

4. Consulente ADR: I compiti del Consulente ADR sono:

- a) per ogni unità locale per il quale vige l'obbligo di nomina dell'ADR, la redazione entro 60 giorni dalla nomina, di una relazione, nella quale, per ciascuna operazione relativa all'attività del Politecnico,

- verificate le prassi e le procedure esistenti, siano indicate le eventuali modifiche procedurali o strutturali necessarie per l'osservanza delle norme in materia di trasporto e carico e scarico di merci pericolose in condizioni ottimali di sicurezza;
- b) redazione annuale della relazione di cui al precedente punto (a), entro il mese di febbraio dell'anno successivo;
 - c) redazione della relazione di cui al punto (a) in caso d'interventi modificativi delle prassi e delle procedure poste alla base della relazione stessa ovvero delle norme in materia di imballaggio, trasporto, carico e scarico di merci pericolose;
 - d) redazione della relazione di incidente quando nel corso di un trasporto o di un'operazione di carico/scarico effettuati dall'impresa interessata, si sia verificato un incidente che abbia arrecato danni alle persone, ai beni o all'ambiente secondo i criteri indicati alla sezione 1.8.5 dell'ADR;
 - e) consegna della relazione di cui ai precedenti punti (a), (b), (c) e (d) al legale rappresentante dell'Impresa;
 - f) esame delle prassi e procedure relative alle attività in questione del Politecnico secondo quanto disposto dal paragrafo 1.8.3.3 dell'ADR (identificazione delle merci pericolose trasportate, valutazione all'atto dell'acquisto dei mezzi di trasporto, formazione dei dipendenti dell'impresa e conservazione dei relativi verbali, ecc.) e supporto al personale;
 - g) aggiornamento sulle norme in materia di trasporto, imballaggio e carico/scarico di merci pericolose;
 - h) formazione annuale, ai sensi di quanto disposto dal capitolo 1.3 dell'ADR, ovvero di aggiornamento in caso di modifica della normativa per le attività connesse all'impresa.

5. Il Responsabile Gestione rifiuti speciali e RAEE:

- a) coordina l'attività dei Responsabili delle Strutture;
- b) vigila sulla corretta applicazione dei contratti d'appalto;
- c) tiene i contatti con le ditte incaricate del trasporto e del recupero/smaltimento;
- d) mantiene un continuo aggiornamento sulla legislazione in tema di rifiuti;
- e) definisce le corrette procedure di conferimento dei rifiuti;
- f) indice e gestisce le riunioni periodiche tra tutti i soggetti coinvolti;
- g) vigila sull'applicazione del regolamento e del presente regolamento al fine di consentirne la corretta applicazione;
- h) segnala al Rettore eventuali disapplicazioni;
- i) verifica la corretta tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti e i relativi formulari;
- j) produce la dichiarazione annuale MUD a CCIAA.
- k) propone la stipulazione di contratti a professionisti ex D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 5 – PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI

Ciascun produttore, nell'ambito della propria attività, ha l'obbligo di adottare tutte le iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione di rifiuti ed il loro riutilizzo e recupero e, in via subordinata, la riduzione della pericolosità dei rifiuti prodotti (direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 e ss.mm.ii.).

ART. 6 – GESTIONE RIFIUTI DERIVANTI DA LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AFFIDATE A TERZI

Nell'affidamento a terzi di lavori, servizi e forniture che comportano la produzione di rifiuti, la struttura committente, sentito preventivamente il responsabile della gestione rifiuti, definisce le opportune clausole contrattuali in merito alla titolarità, gli oneri e le modalità di gestione dei rifiuti.

La gestione dei rifiuti derivanti dagli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti tecnologici e sugli edifici del Politecnico, sono di competenza dell'impresa incaricata della conduzione e gestione degli impianti medesimi, nonché dell'esecuzione degli interventi, secondo quanto espressamente formalizzato nel contratto sottoscritto.

La struttura committente i lavori e servizi dovrà accertarsi della corretta gestione dei rifiuti da parte della impresa appaltatrice mediante consegna di una copia del formulario di trasporto dei rifiuti attestante l'avvenuto smaltimento.

ART. 7 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

- a) Le persone designate assumono l'incarico in prima persona;
- b) Le attività, di cui al presente regolamento, devono essere svolte nell'ambito dell'orario di lavoro dal soggetto designato.

ART. 8 – NORME FINALI E TRANSITORIE

In attuazione delle disposizioni di legge vigenti in materia di rifiuti speciali, è vietato:

- a) conferire i rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi con i rifiuti urbani e di raccolta differenziata;
- b) depositare rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi all'esterno del DTR, al di fuori degli spazi opportunamente delimitati e segnalati nei laboratori, all'esterno degli edifici universitari e nei contenitori istituiti per la raccolta differenziata;
- c) avviare alla raccolta differenziata, contenitori in vetro e plastica o materiale cartaceo contaminati da sostanze chimiche e/o liquidi biologici;
- d) produrre, depositare e avviare a recupero/smaltimento finale i rifiuti speciali in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento.

ART. 9 – RINVIO NORMATIVE VIGENTI

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le normative vigenti disciplinanti le materie oggetto del medesimo.

ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito di Ateneo e all'Albo pretorio del Politecnico di Bari.